



COMUNE DI OSASCO

PROVINCIA DI TORINO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che entro il **16 giugno 2010** deve essere effettuato il versamento della I rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2010.

Prerequisito per l'applicazione dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

Soggetti passivi sono: il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, il locatario finanziario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata in due rate:

- la prima rata entro il 16 giugno 2010, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

- la seconda rata dal 1 al 16 dicembre 2010 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il versamento in unica soluzione è consentito entro il termine di scadenza della prima rata.

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA: l'aliquota per questo comune è determinata per l'anno 2010 nella misura unica del 6 per mille.

Agli effetti dell'I.C.I. le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze ad essa annesse, come individuate dall'art. 3 del regolamento comunale.

Per unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo si intende** quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento comunale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione di imposta di € 108,46 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.

Sono altresì considerate **assimilate all'abitazione principale**, previa comunicazione all'ufficio tributi: a) le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente; b) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

L'esenzione si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale.

MODALITA' DI PAGAMENTO: il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli, al concessionario del servizio di riscossione - EQUITALIA NOMOS SPA - direttamente o tramite c/c postale N. 88734629 intestato a: Equitalia Nomos Spa - OSASCO TO ICI, oppure utilizzando il modello di versamento F24.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 2,00.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Nel caso in cui il contribuente possieda più immobili ubicati in comuni diversi, anche se nella medesima circoscrizione, dovranno essere effettuati distinti versamenti, deve però essere effettuato un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso Comune.

DICHIARAZIONI: A partire dall'anno 2008 la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni di imposta ed in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La dichiarazione, redatta su apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali, deve essere presentata al comune dove si trovano gli immobili, direttamente o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, entro il termine di previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, è consentita ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari; ciascuno dei contitolari è però obbligato a versare l'imposta di sua competenza.

(Articolo 3 - Pertinenze dell'abitazione principale - Agevolazioni)

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, agli effetti dell'applicazione della stessa aliquota impositiva, le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che appartengano ad un medesimo complesso immobiliare o a corpi immobiliari distinti anche con accesso da box o posto auto, soffitta, cantina limitatamente ad una unità per ciascuna fattispecie.

2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

4. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo gli interessati devono presentare al Comune, ufficio tributi, apposita dichiarazione comprovante tale situazione, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.)

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti agli uffici comunali.

Il Responsabile del servizio
Finanziario
BIGA rag. Morena



COMUNE DI OSASCO

PROVINCIA DI TORINO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2010 deve essere effettuato il versamento della II rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2010.

Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

Seggetti passivi sono: il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, il locatario finanziario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata in due rate:

- la prima rata entro il 16 giugno 2010, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

- la seconda rata dal 1 al 16 dicembre 2010, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il versamento in unica soluzione è consentito entro il termine di scadenza della prima rata.

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA: l'aliquota per questo comune è determinata per l'anno 2010 nella misura unica del 6 per mille.

Agli effetti dell'I.C.I. le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

A decorrere dall'anno 2010 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze ad essa annesse, come individuate dall'art. 3 del regolamento comunale.

Per unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo si intende** quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento comunale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione di imposta di € 108,46 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.

Sono altresì considerate **assimilate all'abitazione principale**, previa comunicazione all'ufficio tributi: a) le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente; b) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

L'esenzione si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale.

MODALITA' DI PAGAMENTO: il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli, al concessionario del servizio di riscossione - EQUITALIA NOMOS SPA - direttamente o tramite c/c postale N. 88734629 intestato a: Equitalia Nomos Spa - OSASCO TO ICI, oppure utilizzando il modello di versamento F24.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 2,00.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Nel caso in cui il contribuente possieda più immobili ubicati in comuni diversi, anche se nella medesima circoscrizione, dovranno essere effettuati distinti versamenti, deve però essere effettuato un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso Comune.

DICHIARAZIONI: A partire dall'anno 2008 la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni di imposta ed in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La dichiarazione, redatta su apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali, deve essere presentata al comune dove si trovano gli immobili, direttamente o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, entro il termine di previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, è consentita ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari; ciascuno dei contitolari è però obbligato a versare l'imposta di sua competenza.

(Articolo 3 - Pertinenze dell'abitazione principale - Agevolazioni)

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, agli effetti dell'applicazione della stessa aliquota impositiva, le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che appartengano ad un medesimo complesso immobiliare o a corpi immobiliari distinti anche con accesso da vie diverse purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione predetta. Si intende per pertinenza, ai fini del presente articolo, garage o box o posto auto, soffitta, cantina limitatamente ad una unità per ciascuna fattispecie.

2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

4. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo gli interessati devono presentare al Comune, ufficio tributi, apposita dichiarazione comprovante tale situazione, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.)

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti agli uffici comunali.

Il Responsabile del servizio
Finanziario
(BIGA rag. Morena)